



ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE
COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA
REGIONE LIGURIA

Il Ministro della Transizione Ecologica

e

il Presidente della Regione Liguria

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO₂ sul territorio italiano;

CONSIDERATO che i superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO₂ oggetto di procedura di infrazione riguardano anche l'Agglomerato di Genova dove persiste il

superamento del valore limite annuale in alcune stazioni da traffico, mentre sono ampiamente rispettati i limiti normativi nelle stazioni di fondo urbano;

CONSIDERATO che le sorgenti emmissive aventi influenza sul superamento del valore limite annuale del biossido di azoto NO₂ dell'Agglomerato di Genova sono da ritenersi prioritariamente il traffico veicolare cui si aggiungono in alcune aree le emissioni generate dalle navi in porto;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 4 il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per i gas serra (PRRTQA);

CONSIDERATO che la Regione Liguria, al fine di dare impulso alle misure per il miglioramento della qualità dell'aria in casi critici, in attuazione del PRRTQA, con la deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 941 ha approvato misure urgenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, con particolare riferimento alla riduzione delle concentrazioni di biossido di azoto NO₂ nelle zone in cui risulta superiore ai limiti normativi;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, con la deliberazione di Giunta n. 536 del 18/06/2021, al fine di rientrare nei limiti di legge nel più breve tempo possibile, ha stabilito di dare avvio all'aggiornamento del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria ex D.C.R. n. 4/2006 e di istituire a tal fine una Commissione Tecnica formata da rappresentanti degli Enti e delle strutture regionali che hanno competenza in settori che hanno impatto sulla qualità dell'aria;

VISTO il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica, sottoscritto in data 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

CONSIDERATO che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

CONSIDERATO che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario attivare un accordo finalizzato ad accelerare l'attuazione delle misure indicate dalla D.G.R. 941/2018 e, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale, ad adottare, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento della qualità dell'aria in relazione al biossido di azoto, da applicare con priorità nel territorio dell'Agglomerato di Genova;

VISTO il punto 10.1 delle misure indicate dalla D.G.R. 941/2018 con cui sono individuati provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nelle aree del territorio regionale in cui si superano i valori limite per il biossido di azoto e/o polveri;

DATO ATTO che il Ministero della Transizione Ecologica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni, di misure di risanamento della qualità dell'aria;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo le Parti promuovono, per quanto di competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

Articolo 2 (Impegni della Regione Liguria)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Regione Liguria, attraverso le risorse di cui al successivo art. 3, comma 1, lett. a), si impegna:

a) a promuovere la predisposizione di bandi per la concessione di appositi contributi, entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo art.

6, al fine di assicurare la piena attuazione nel Comune di Genova delle misure di limitazione della circolazione di cui al punto 10.1 delle “*Misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente in Regione Liguria*” approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 941 in data 09.11.2018. In particolare, sono previsti bandi:

- i. per la sostituzione di autoveicoli privati (categoria M1) oggetto dei divieti di circolazione di cui alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 con veicoli a basso impatto ambientale;
 - ii. per la sostituzione di veicoli commerciali (categoria N1) oggetto dei divieti di circolazione di cui alle Fasi da 1 a 4 del punto 10.1 della D.G.R. 941/2018 con veicoli a basso impatto ambientale;
 - iii. per la sostituzione di autoveicoli per il servizio taxi e NCC di categoria M1 con autoveicoli elettrici della stessa categoria;
 - iv. per la sostituzione di ciclomotori e motoveicoli con motore endotermico con ciclomotori e motoveicoli elettrici;
 - v. per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita;
- b) a promuovere, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 6, interventi di mobilità alternativa nel territorio regionale attraverso l’erogazione di contributi ai Comuni interessati da superamenti o da rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria:
- i. per la concessione di “Buoni di mobilità” per l’acquisto di servizi quali, a titolo esemplificativo, abbonamento al TPL, abbonamento integrato TPL e sosta, abbonamento al car sharing in sostituzione di un veicolo endotermico;
 - ii. per la gratuità dei mezzi pubblici nelle fasce orarie di morbida.
- c) a promuovere, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 6, il potenziamento della rete delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, in collaborazione con le amministrazioni comunali e in attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica;
- d) a promuovere, nelle aree urbane, l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e l’integrazione con gli altri sistemi di trasporto;
- e) a potenziare e migliorare i servizi e la rete di trasporto collettivo e l’integrazione col trasporto privato;

- f) a promuovere, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 6, campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minore esposizione agli inquinanti e a minor impatto sulla qualità dell'aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate ai fini del risanamento e miglioramento generalizzato della qualità dell'aria;
 - g) ad assicurare, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, la predisposizione e pubblicazione di studi a supporto dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, per il monitoraggio delle misure contenute nel presente Accordo e per l'individuazione di eventuali ulteriori politiche efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria;
 - h) a promuovere, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, la rimodulazione del bollo auto, utilizzando un criterio disincentivante per le auto più inquinanti;
 - i) a promuovere, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 6, la costituzione delle Officine municipali quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, anche al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ridurre gli spostamenti nelle città e nei territori, con particolare attenzione alle aree interne della regione;
 - j) a mantenere attivo il tavolo istituzionale attivato con D.G.R. 941/2018 relativo alle attività portuali, finalizzato alla realizzazione di specifici monitoraggi della qualità dell'aria per valutare le ricadute delle emissioni navali sulle città di Genova, La Spezia e Savona e alla sottoscrizione di accordi di programma per il contenimento delle emissioni navali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria integra ulteriori risorse, che saranno destinate con successive leggi di bilancio regionale.

Articolo 3

(Impegni del Ministero della Transizione Ecologica)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero della Transizione Ecologica si impegna a:
 - a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 29 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Liguria, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;

- b) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel, e nel medio periodo la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
- c) assicurare che, per tutte le proposte di propria competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente Accordo;
- d) promuovere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;
- e) promuovere l'adozione, a livello nazionale, di sistemi di incentivazione per l'utilizzo di tecniche o combustibili a basso impatto ambientale per le navi in sosta nei porti (GNL, cold ironing).

Articolo 4

(Monitoraggio e attuazione dell'Accordo)

1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell'attuazione del presente Accordo, è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta delle Parti, verifica l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e formula proposte relative all'integrazione o estensione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5

(Integrazione o estensione dell'Accordo)

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente Accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

Articolo 6

(Trasferimento e rendicontazione dei contributi)

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica, competente in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, da adottare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, saranno impegnate le risorse e

stabilite le modalità di trasferimento, rendicontazione ed eventuale revoca delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a).

Articolo 7

(Informazione del pubblico)

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente Accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.
2. Ciascuna Parte assicura inoltre un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente Accordo.
3. Le iniziative informative concernenti le misure finanziate di cui all'articolo 2, evidenziano la fonte del finanziamento ministeriale e riportano il logo del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma,

Il Ministro della Transizione Ecologica

Roberto Cingolani

Il Presidente della Regione Liguria

Giovanni Toti
